



Schema di DPCM recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	438	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti	
Ministro competente:	Ministro per i rapporti con il Parlamento	
Norma di riferimento:	Articolo 9, commi 2 e 3, decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 13	
Numero di articoli:	6	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	5 agosto 2026	5 agosto 2026
annuncio:	9 settembre 2026	9 settembre 2026
assegnazione:	9 settembre 2026	9 settembre 2026
termine per l'espressione del parere:	9 ottobre 2026	9 ottobre 2026
Commissione competente :	Senato - 1 ^a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione	I Affari costituzionali
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame ([A.G. 438](#)) dà attuazione ad alcune disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (direttiva *Critical Entities Resilience* - CER).

Il D.Lgs. 134/2024 introduce misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, siano forniti senza impedimenti. Correlativamente, sono posti criteri per l'individuazione dei soggetti critici. Taluni soggetti critici sono individuati come di particolare rilevanza europea. Ai soggetti critici sono posti alcuni obblighi, volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire i servizi essenziali. E sono previste misure per il sostegno nell'adempimento degli obblighi. Alcune altre disposizioni riguardano la vigilanza e l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici. Così come si dispone circa la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, e la disciplina della valutazione del rischio, da parte sia dello Stato sia dei soggetti critici. Sul piano organizzativo, sono designate le Autorità settoriali di competenza (ASC) ed è istituito un Punto di contatto unico (PCU). Così come si istituisce il Comitato interministeriale per la resilienza. Sono inoltre definite modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici. La nuova disciplina non si applica alle materie disciplinate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione. Inoltre, che non si applica agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e agli organi giudiziari.

Le Autorità settoriali competenti (ASC), responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione dell'atto di recepimento della direttiva europea, sono:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore: ENERGIA, sottosettori: energia elettrica; teleriscaldamento e teleraffrescamento; petrolio; gas; idrogeno;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore: TRASPORTI, sottosettori: trasporto aereo; trasporto ferroviario; trasporto per vie d'acqua; trasporto su strada; trasporto pubblico; e per il settore: ACQUE IRRIGUE;
- Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore: BANCARIO, e per il settore: INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI;
- Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore: SALUTE;

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore: ACQUA POTABILE, e per il settore: ACQUE REFLUE;
- Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore: INFRASTRUTTURE DIGITALI, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di valutazione del rischio e di individuazione dei soggetti critici (cfr. articoli 7 e 8 dello schema);
- Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore: SPAZIO;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il settore: produzione, trasformazione e distribuzione di ALIMENTI.
- i diversi Ministeri sopra ricordati, negli ambiti di propria competenza, ovvero la Presidenza del Consiglio, per gli enti individuati per il settore: ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Punto di contatto unico (PUC), istituito presso la Presidenza del Consiglio, ha tra gli altri i compiti di coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici e di ricevere le notifiche degli incidenti.

Si prevede che la valutazione del rischio dello Stato sia compiuta dal Punto di contatto unico (PCU), dopo aver acquisito le valutazioni del rischio proposte dalle Autorità settoriali competenti (ASC) e sono definite le modalità per l'individuazione dei soggetti critici.

Il provvedimento in esame da **attuazione** alle disposizioni di cui all'**articolo 9, comma 2**, e all'**articolo 16, comma 4**, del **D.Lgs. 134/2024**.

Tali disposizioni prevedono che, entro il 17 luglio 2025, con DPCM, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), siano definite:

- le soglie per l'applicazione di uno o più dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- le modalità con cui effettuare la notifica degli incidenti.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2024, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva CER, definisce i criteri che le Autorità settoriali competenti (ASC) ed il Punto di contatto unico (PCU) devono utilizzare per determinare la **"rilevanza" degli effetti negativi** di un eventuale **incidente** sulla fornitura di servizi essenziali.

Tale rilevanza costituisce uno dei parametri di individuazione dei soggetti critici.

In base al **comma 1**, le ASC ed il PCU devono tenere conto dei seguenti criteri:

- il **numero di utenti** che dipendono dal servizio essenziale coinvolto;
- la **misura** in cui altri **settori** e sottosettori **dipendono dal servizio essenziale** in questione;
- l'**impatto** che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla **pubblica sicurezza**, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
- la **quota di mercato del soggetto** nel mercato del servizio essenziale fornito;
- l'**area geografica**, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- l'**importanza del soggetto** nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

Le **soglie numeriche di specificazione** di ognuno dei suddetti criteri sono definite con DPCM, da adottare, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 134 del 2024, entro il 17 luglio 2025, su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR). Si prevede che lo schema di DPCM debba essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con il medesimo DPCM sono individuate, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, **soglie quantitative** per ciascuno di determinati parametri per la **valutazione della rilevanza dell'incidente** (numero e percentuale di utenti interessati; durata della perturbazione; area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area) con specifico riferimento ai singoli settori (indicati all'allegato A del D.Lgs. 134/2024). Con lo stesso decreto sono individuate, altresì, le modalità con cui effettuare la **notifica** che i soggetti critici sono tenuti a fare all'autorità settoriale competente e al PCU relativa gli **incidenti** rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.

Come si legge nella relazione illustrativa "Poiché la proposta di decreto ha evidenziato indici per affermarne il carattere normativo, si è ritenuto di dover richiedere il parere del Consiglio di Stato. In particolare, la sostanza normativa dello schema di decreto si deduce dall'introduzione di disposizioni – volte a integrare il precetto delle disposizioni di rango primario – che dettano termini e procedure in materia di obblighi di notifica degli incidenti nonché relativamente alla condivisione di informazioni sugli incidenti tra amministrazioni pubbliche". Nel suo [parere](#) il Consiglio di Stato riconosce che "la disciplina per la quale si fa rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio presenta i caratteri della generalità, astrattezza e innovatività dell'ordinamento giuridico, evidenziati in particolare dalle disposizioni in materia di notifica e di

relazione degli incidenti rilevanti e dal contenuto degli allegati". [...] "Perciò, anche se gli artt. 9, comma 2, e 16, comma 4, d.lgs. n. 134/2024 delineano un procedimento di adozione dell'atto nel quale non è richiamato, sotto il profilo del procedimento, l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle disposizioni in esame deve riconoscersi una natura sostanzialmente regolamentare, sotto i profili dell'integrazione in funzione applicativa e dell'esecuzione delle disposizioni poste dalla fonte normativa di rango primario. Ne consegue che, come correttamente rilevato dall'amministrazione, l'atto rientra tra gli "atti normativi a rilevanza esterna" per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), della legge n. 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione".

Contenuto

Lo schema di DPCM in esame si compone di **6 articoli e 3 allegati**.

Come ricordato, nel paragrafo sui "Presupposti normativi", il provvedimento in esame dà **attuazione** alle disposizioni di cui all'**articolo 9, comma 2**, e all'**articolo 16, comma 4**, del **decreto legislativo n. 134/2024**.

Si segnala, tuttavia, che nel titolo dell'atto in esame si fa riferimento esclusivamente all'articolo 9, comma 2, e non anche all'articolo 16, comma 4, del suddetto decreto (articolo 16, peraltro, richiamato nel suo complesso nel preambolo). Si valuti, pertanto, l'opportunità di integrare in tal senso il titolo del provvedimento.

L'**articolo 1** reca le **definizioni** necessarie a chiarire le disposizioni contenute nello schema di decreto.

L'**articolo 2** stabilisce le modalità di definizione delle **soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente** ai fini dell'**individuazione dei soggetti ritenuti critici**.

In particolare, si prevede che le **Autorità settoriali competenti (ASC)**, quando in sede di individuazione dei soggetti ritenuti critici valutano se un soggetto fornisce uno o più servizi essenziali e opera nel territorio dello Stato (come previsto dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 134/2024), determinano anche se tali soggetti soddisfino uno o più dei criteri che definiscono la rilevanza degli effetti negativi di un incidente, specificati in dettaglio dall'allegato I al presente provvedimento.

Secondo l'articolo 8, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 134/2024 un incidente ha effetti negativi quanto interferisce sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali. Ai sensi dell'articolo 9 del medesimo D.Lgs. nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), occorre tener conto dei seguenti criteri (già ricordati sopra):

- a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto;
- b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale in questione;
- c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
- d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
- e) l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

L'articolo 2 in esame rinvia all'**Allegato I** la definizione puntuale, per ciascun settore e sottosettore, delle **categorie di soggetti che forniscono servizi essenziali e le soglie che consentono di definire critico quel soggetto**.

L'**articolo 3** stabilisce le modalità di definizione delle **soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti** oggetto dell'**obbligo di notifica** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024. I soggetti critici effettuano la notifica degli incidenti qualora questi raggiungano o superino una o più delle soglie enunciate nell'**Allegato II** allo schema di decreto in esame.

L'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 134/2024 prevede che, ai fini della rilevanza di un incidente si tenga conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) numero e percentuale di utenti interessati;
- b) durata della perturbazione;
- c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 16, demanda al DPCM l'individuazione delle soglie quantitative, per ciascuno dei parametri di cui sopra. L'articolo 3 in esame attua tale disposizione, rinviando all'Allegato II che contiene, per ciascun settore e sottosettore, la descrizione dei parametri enunciati dal citato art. 16, comma 3, del D.Lgs. o dei parametri ulteriori, posti fra loro in relazione di concorso o di alternatività e integrati dalle soglie, espresse in termini quantitativi o qualitativi a seconda delle tipologie di soggetti.

L'**articolo 4** riguarda la **notifica degli incidenti rilevanti**.

In particolare, il **comma 1** prevede che i soggetti critici, **dopo 10 mesi dalla notifica** a mezzo PEC della loro individuazione come soggetti critici, hanno l'**obbligo di notificare** il verificarsi di ogni incidente rilevante alla rispettiva ASC e al Punto di contatto unico (PUC). Il **comma 2** stabilisce che la notifica debba avvenire senza ritardo e comunque **entro 24 ore dalla conoscenza** dell'incidente. La notifica è effettuata tramite l'apposita **piattaforma unica** gestita dal Punto di contatto unico (PCU). Il **comma 3** prevede che il soggetto critico debba provvedere a una tempestiva **integrazione della notifica** qualora venga a conoscenza di nuovi elementi significativi comunque correlati all'incidente oggetto della notifica iniziale. Sono fatte salve le disposizioni a tutela del segreto investigativo.

Il segreto investigativo è disciplinato dall'art. 329 del codice di procedura penale che prevede che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Il **comma 4** dispone che l'**aggiornamento** della notifica può essere **richiesto dalle Autorità settoriali competenti (ASC)**, nel qual caso il soggetto critico provvede **entro 24 ore dalla richiesta**. Il **comma 5** prevede che le ASC possono richiedere al soggetto critico una **relazione tecnica dettagliata sull'incidente** che ne illustri gli elementi significativi, tra cui le cause, le conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte e le azioni intraprese per porvi rimedio. La relazione deve essere **redatta entro trenta giorni** dalla richiesta. Il **comma 6** rinvia all'**Allegato III** per quanto riguarda i contenuti della notifica iniziale e della relazione tecnica dettagliata.

L'allegato III enuncia i contenuti della **notifica iniziale** disponendo che essa rechi almeno le seguenti informazioni:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall' evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell'evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa presunta;
6. Possibili conseguenze;
7. Possibile rilevanza transfrontaliera ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Tempistiche di ripristino del servizio.

La **relazione dettagliata** contiene almeno informazioni in merito a:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall'evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell' evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa accertata dell' evento.
6. Conseguenze accertate dell' evento.
7. Rilevanza transfrontaliera accertata dell'evento con l'indicazione puntuale degli Stati coinvolti ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte.
9. Azioni intraprese per porre rimedio alle conseguenze dell'evento e tempistiche di ripristino del servizio.
10. Ove possibile, le azioni intraprese affinché l'incidente non si ripresenti.

L'**articolo 5** prevede la **trasmissione delle notifiche** ad alcuni soggetti istituzionali.

Il **comma 1** prevede che le ASC, tramite il PCU, notifichino alla **Commissione europea**, secondo modalità da questa stabilite, le **notifiche relative agli incidenti che perturbano o possono perturbare** in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali in almeno sei Stati membri. Il **comma 2** prevede che le ASC, tramite il PCU, trasmettano ai **PUC degli altri Stati membri** dell'Unione europea le **informazioni ricevute dai soggetti critici** qualora un incidente notificato abbia o possa avere un impatto

rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali in altri Stati membri. Il **comma 3** prevede che la piattaforma unica gestita dal PCU, tramite la quale sono notificati gli incidenti, sia resa accessibile ai seguenti soggetti:

- **servizi di informazione per la sicurezza;**
- **Agenzia per la cybersicurezza nazionale;**
- **Ministero della difesa;**
- **Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 134/2024 non prevede la condivisione di informazioni con questo due ultimi soggetti. La relazione illustrativa spiega la *ratio* della disposizione, per quanto riguarda il Ministero della difesa "nella circostanza che il Codice dell'ordinamento militare attribuisce alle Forze armate compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza (articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

L'**articolo 6**, infine, reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Senato: Dossier n. 764
Camera: Atti del Governo n. 438
16 settembre 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✂ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✂ CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0524